RIFORMA
DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO:
Mission impossible, o invece l'Anpal ce la può fare?

Introduzione di Pietro Ichino
al convegno promosso da MEET
Metodologie ed Esperienze
per l'Evoluzione e la Transizione
Como, 29 febbraio 2016


LAVORO NON CE N'È.
MI TROVI UN JOB, ALLORA.
ALTAN.

Che cosa prevede la riforma costituzionale *in itinere*

- Riassegna allo Stato la competenza legislativa e amministrativa in materia di servizi al mercato del lavoro…
- … lasciando alle Regioni soltanto quella relativa alla formazione professionale (perché?) **…**
- … ma prevedendo la possibilità di delega dallo Stato alle Regioni interessate, e capaci, anche degli altri servizi al mercato del lavoro

Gli obiettivi del d.lgs. N. 150/2015

1. Anticipare la riforma costituzionale, creando **un'agenzia centrale** che:
   a) fissi le linee-guida e i livelli essenziali delle prestaz.
   b) ne controlli l'attuazione
   c) si surroghi alle Regioni incapaci
2. Promuovere **servizi effettivi** e al tempo stesso la **condizionalità** del sostegno del reddito…
3. … attraverso una stretta **cooperazione tra servizio pubblico e operatori privati**

Struttura dell'Agenzia nazionale per le politiche attive (ANPAL)

- Un vertice a rischio di strabismo
- assorbe la Dir. gen. Pol. Attive e parte degli organici dell'Isfol; più il controllo di Italia Lavoro s.p.a.
- l'Isfol dovrebbe assumere la funzione di controllo e valutazione
  - qualche dubbio su indipendenza e idoneità effettive…
  - uno sviluppo possibile: anagrafe dei cfp e incrocio con i dati delle Comunicazioni obbligatorie (*Eduscopio*)

La cooperazione pubblico/privato nei servizi per l'impiego

- È istituito un albo naz. delle agenzie private accreditate, con requisiti uniformi
- Dopo 4 mesi di NASpI, il disoccupato sceglie l'operatore per l'assistenza intensiva, che verrà pagato con un assegno di ricollocazione, ma solo a risultato ottenuto
- Albo nazionale e requisiti uniformi anche per gli operatori della formazione professionale

I problemi della cooperazione pubblico/privato

- L'ostilità di chi vorrebbe che si investisse di più sulle strutture pubbliche
- l'inadeguatezza dimensionale delle agenzie private rispetto alla nuova domanda di servizi
- il rischio di comportamenti opportunistici: *creaming* e *cherry picking*

Centri per l'impiego: una rete oggi molto sfilacciata

- Gli effetti dello scioglimento delle Province:
  - manca la direzione e il controllo
  - rischio mobilità: i migliori migrano altrove
  - rischio di incoerenze nella gestione futura
- manca un piano di riorganizzazione in funzione del modello *one stop shop*
- prevale un tono dell'umore depresso…

… anche se non mancano sedi in cui prevale l'entusiasmo ed esperienze di buona qualità

La nuova sede del Centro per l'Impiego di Milano →

Oggi, però, le esperienze più interessanti sono quelle che si osservano in Trentino e Alto Adige



Occorrerebbe un piano di rafforzamento organizzativo e di miglioramento delle strutture



Ancora una immagine del nuovo Centro per l'Impiego di Milano

←

Tra le Regioni che ultimamente si sono più mobilitate su questo terreno, insieme alla Lombardia, c'è anche il Lazio

Una partenza discutibile: le prime convenzioni con le Regioni

- Il primo atto del Governo è stato di stipulare una decina di convenzioni con altrettante Regioni…
- … affidando a loro la gestione del personale dei CpI, fin qui dipendente dalle Province…
- … ma senza fissare obiettivi precisi di efficacia dei servizi né livelli minimi delle prestazioni

La vicenda significativa del contratto di ricollocazione
a) la sperimentazione mancata

- La battaglia per la **sperimentazione**, sfociata nell'art. 1, comma 215 della legge n. 147/2013
- regolamento necessario per consentire l'avvio della sperimentazione: novembre 2014
- avvio effettivo del primo esperimento-pilota: luglio 2015 (quando la riforma generale è già fatta)

La vicenda significativa del contratto di ricollocazione
b) la battaglia sul terreno legislativo

- nel d.d.l. originario n. 1428/2014 non c'è traccia della collaborazione pubblico/privato…
- … che viene introdotta nella legge-delega dal Senato con la previsione esplicita del c. ricoll.
- Una norma sul contratto di ricollocazione contenuta nel decreto n. 22/2015…
- … viene sostituita nel d.lgs n. 150/2015 con una norma che parla solo di «assegno di ricollocaz.»

Come può e deve comunque funzionare il contratto di ricollocazione

- Il servizio pubblico individua il grado di *employability* della persona e la informa sui contenuti del contratto
- la persona può scegliere l'agenzia di *outplacement* di cui avvalersi, che verrà retribuita con il *voucher* regionale, pagabile solo a collocamento (almeno 6 mesi) ottenuto
- il contratto di ricollocazione sancisce gli obblighi della persona e attribuisce al tutor un potere di controllo…
- … e di denuncia dell'eventuale rifiuto ingiustificato, con conseguente riduzione o interruzione del sussidio

La **condizionalità** del sostegno del reddito: determinazione automatica del grado di disponibilità necessario

- Se l'agenzia pratica una severità eccessiva, i lavoratori tenderanno a non sceglierla
- ma se l'agenzia pratica una severità insufficiente, non ottiene la ricollocazione (e quindi non guadagna)
- così il meccanismo di quasi-mercato determina una condizionalità equa

L’importanza che potrebbe assumere una stretta cooperazione Anpal-Inps

- Poiché il c. ricollocazione si ripaga da solo con i risparmi sulla Naspi e il gettito contributivo e fiscale del nuovo rapporto di lav. costituito…
- … sarebbe interessante affidarne all’Inps il finanziamento e la co-gestione con l’Anpal, con un incentivo economico al personale che se ne occuperà (è un’ipotesi su cui si sta lavorando)



Il successo della riforma dei servizi per l'impiego, che dipende interamente dalle capacità di implementazione, si misurerà su:

→ tempi di attivazione effettiva dell'Anpal

→ numero dei contratti di ricollocazione attivati

→ tasso di ricollocazione conseguito



Grazie per l'attenzione

Queste slides si possono scaricare dal sito www.pietroichino.it